

**Circol@re nr. 27 del 13 ottobre 2016**

## **VOUCHER (Lavoro accessorio)**

### **Correttivi al JOBS ACT: Cambia la comunicazione di attivazione**

**a cura del Rag. Vassilli TIENGO**  
**Responsabile consulenza del lavoro e paghe**

Riferimenti:  
**- DLgs 185 del 24/09/2016**

**Con il D.Lgs. n. 185 del 24.09.2016** il legislatore ha **introdotto alcuni correttivi ai decreti attuativi del Jobs Act, questi interessano anche le modalità di comunicazione del lavoro accessorio (cd. "voucher")**. Il Decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 07 ottobre 2015 ed è entrato in vigore il giorno successivo, l'08 ottobre.

#### **Premessa**

Come noto, con il D.Lgs. n. 81/2015 il legislatore è intervenuto per **rinnovare la disciplina relativa al lavoro accessorio**. Ora, con il nuovo D.Lgs. n. 185 del 24.09.2016, sono stati apportati alcuni **correttivi alla nuova disciplina, con particolare riferimento alle modalità di comunicazione dell'utilizzo dei voucher**.

Secondo quanto previsto dall'intervento correttivo, infatti, i **datori di lavoro che intendono fruire delle prestazioni lavorative tramite lavoro accessorio saranno tenuti ad effettuare una comunicazione preventiva all'ispettorato nazionale del lavoro**: gli inadempimenti verranno puniti con una sanzione amministrativa da 400 a 2.400 euro.

Con riferimento alla disciplina sostanziale, invece, **non si segnalano particolari modifiche**. Pertanto, **i presupposti, requisiti e condizioni per poter accedere all'istituto saranno identici a quelli già in uso precedentemente al 08.10.2016** (data di entrata in vigore delle modifiche).

## La comunicazione (NOVITA')

Secondo quanto attualmente previsto dal D.Lgs. n. 185/2016, i **committenti imprenditori non agricoli o professionisti** che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio **sono tenuti:**

- **almeno 60 minuti prima** dell'inizio della prestazione
- a **comunicare alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro**
- **mediante sms o posta elettronica**
- **i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore**

indicando, altresì:

**- il luogo della prestazione**

**- il giorno della prestazione**

**- l'ora di inizio e l'ora di fine della prestazione.**

I committenti **imprenditori agricoli** sono tenuti a comunicare, **nello stesso termine e con le stesse modalità**, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione **con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni.**

### **OSSERVA**

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere individuate **modalità applicative della disposizione nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie.**

### **Sanzione**

In caso di **violazione degli obblighi** si applica la **sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione** (non diffidabile)

### **ATTENZIONE!**

Alla luce dei chiarimenti forniti in occasione delle precedenti modifiche legislative, e per quanto appurato **in via ufficiosa**, si ritiene che **fino a quando non saranno definite le modalità tecniche della nuova comunicazione i datori di lavoro dovranno provvedere secondo le modalità in uso prima dell'entrata in vigore del decreto correttivo (quindi con la comunicazione all'INPS secondo le consuete modalità).**

Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito

[www.studiocla.it](http://www.studiocla.it)

oppure sulla nostra pagina **Facebook**

